

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1731

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARINI, D'ADDARIO, PIERMARTINI, CRISTONI

Presentata il 21 ottobre 1987

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce il contenuto del disegno di legge approvato dal Senato nella IX legislatura ed in avanzatissima fase di esame presso la IX Commissione della Camera, all'atto dello scioglimento delle Camere. Non si tratta certamente di un contenuto esaltante e che risolva definitivamente l'annoso problema: e tuttavia, essendo questo un punto su cui le forze politiche della maggioranza sembrano aver raggiunto un *ubi consistam* in grado di dare, quanto meno, una risposta di breve periodo, si ritiene opportuno procedere alla ripresentazione,

con tutte le riserve sul piano dei principi.

Anche se il provvedimento non soddisfa pienamente, esso può rappresentare una prima risposta alla situazione di incertezza ed indeterminazione nella quale si trovano ad operare le amministrazioni pubbliche e gli operatori economici pubblici e privati con gravissimo appesantimento dei costi. La ripresentazione ha, tra l'altro, lo scopo di consentire un avvio dei lavori parlamentari ravvicinato rispetto ai tempi, sempre troppo lunghi, di elaborazione di un disegno di legge del Governo, in presenza di un problema gravissimo da troppo tempo irrisolto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque alla realizzazione di opere ed interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione, per le aree edificabili, è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1985, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. Il criterio stabilito dal comma 1 è applicato anche per determinare l'indennità di espropriazione per le aree edificabili sulle quali siano state realizzate opere dichiarate di pubblica utilità nell'ambito di procedimenti espropriativi ritualmente avviati dai competenti organi prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tali casi, le pubbliche amministrazioni interessate devono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, portare a compimento le procedure espropriative in sanatoria necessarie per l'acquisizione della proprietà delle aree sulle quali siano state realizzate le predette opere pubbliche.

3. Per la valutazione della edificabilità delle aree, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le

norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

1. Per l'espropriazione di aree edificabili su cui insistono opere di urbanizzazione, l'indennità è calcolata in base alla somma del valore dell'area determinato ai sensi dell'articolo 1 e del valore delle opere di urbanizzazione realizzate dal proprietario, tenendo conto del loro stato di conservazione, ovvero dei contributi da esso corrisposti a tale titolo.

2. Per l'espropriazione di aree edificate, l'indennità è determinata in base alla somma del valore venale dell'area, ridotto del 70 per cento, e del valore delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Per le espropriazioni di aree agricole su cui insistono costruzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si tiene conto anche del contributo di concessione corrisposto.

3. Nella determinazione dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto degli interessi maturati, in misura pari a quella del tasso legale di sconto, con riferimento sia al valore delle opere di urbanizzazione che all'entità del contributo di concessione corrisposto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei casi in cui le opere di urbanizzazione e le costruzioni siano state realizzate dal proprietario in conformità con le disposizioni vigenti al momento della loro esecuzione. Le suddette disposizioni si applicano altresì nei casi di opere e costruzioni realizzate senza licenza o concessione di edificare o in difformità da esse o in base a provvedimento sindacale annullato, qualora siano state applicate le norme di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, ovvero le sanzioni amministrative previste dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, o dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 3.

1. L'indennità di espropriazione per le aree edificabili, per quelle su cui insistono opere di urbanizzazione e per le aree edificate è determinata in via provvisoria dall'autorità competente, sentito l'ente espropriante.

2. Rimangono ferme le indennità aggiuntive di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Entro trenta giorni dalla notificazione dell'indennità provvisoria, il proprietario può chiedere che l'indennità venga determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della presente legge. In tal caso il termine di cui al primo e secondo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, ricomincia a decorrere dalla notificazione della nuova indennità.

ART. 4.

1. Per le aree di cui al comma 1 dell'articolo 3, in caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria, l'indennità definitiva è determinata dalla commissione di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sentito l'ufficio tecnico erariale.

2. La commissione provvede entro 90 giorni dalla richiesta in mancanza della quale l'indennità, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, diviene definitiva. In tal caso il

termine per proporre opposizione alla stima davanti alla corte d'appello competente per territorio decorre dalla comunicazione al proprietario dell'intervenuta definitività dell'indennità, effettuata dall'espropriante nei modi e nelle forme di cui all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero dalla piena conoscenza della definitività stessa.

ART. 5.

1. In ogni fase del procedimento espropriativo le parti possono convenire la cessione volontaria del bene. L'accordo è reso esecutivo dall'autorità competente con decreto che produce i medesimi effetti della espropriazione.

2. Il provvedimento può essere rifiutato quando l'autorità competente, sentito il parere dell'ufficio tecnico erariale, non ritenga adeguato il prezzo concordato.

3. Qualora sia in corso una controversia giurisdizionale innanzi al giudice ordinario amministrativo in ordine al provvedimento espropriativo o a provvedimenti presupposti, conseguenti o comunque collegati ad esso, le parti possono addivenire a transazione prevedendo la cessione volontaria del bene.

4. La transazione è definita previo parere dell'ufficio tecnico erariale sulla adeguatezza della valutazione del bene.

ART. 6.

1. L'indennità di occupazione per le aree edificabili è pari a un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, dell'indennità che sarebbe dovuta al proprietario per l'espropriazione dell'area, determinata a norma degli articoli 1 e 2, senza tener conto di alcuna maggiorazione.

2. L'indennità di occupazione per le aree agricole è pari a un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, dell'indennità che sarebbe dovuta al proprietario per l'espropriazione dell'area, determinata a norma degli articoli 12, 15 e 17 della

legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Qualora l'occupazione si protragga per mesi o frazioni di mese, l'indennità è pari, per ciascun mese o frazione di esso, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

ART. 7.

1. L'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, modificato dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e successivamente dall'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Pagamento delle indennità*). — 1. Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati.

2. Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinata a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso legale di sconto.

3. Il destinatario del pagamento provvede a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo oggetto del procedimento espropriativo.

4. Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive previste

in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel comma 2.

5. Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle uforme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativa al suolo oggetto del procedimento espropriativo.

6. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi ».

ART. 8.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme procedurali contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva, per le espropriazioni promosse dalle amministrazioni statali, la competenza degli organi di Stato per quanto riguarda lo svolgimento e la definizione del procedimento espropriativo.

2. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della presente legge è maggiorata, in caso di accettazione, del 70 per cento.

ART. 9.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle espropriazioni e occupazioni — anche relative alle aree di cui al comma 2 dell'articolo 1 — per le quali l'indennità non sia stata definita con sentenza passata in giudicato.

2. Qualora l'indennità di espropriazione non sia stata definita in via amministrativa ovvero l'indennità stessa sia stata determinata, anche a seguito di cessione volontaria, ai sensi della legge 29 luglio 1980, n. 385, e successive proroghe, si dovrà provvedere alla rideterminazione dell'indennità ai sensi della presente legge entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'ente espropriante corrisponde sul conguaglio agli aventi diritto interessi pari al tasso legale di sconto. Sulla somma totale o a conguaglio, spettante a titolo di indennità di espropriazione rideterminata ai sensi della presente legge, sono corrisposti gli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione e fino a 180 giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le aree di cui al comma 2 dell'articolo 1 è corrisposta l'indennità di occupazione di cui all'articolo 6 per il periodo antecedente alla data del decreto di esproprio in sanatoria. Sulle somme dovute a titolo di occupazione e di indennità di espropriazione sono corrisposti gli interessi legali fino a 180 giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata localizzati in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, come da ultimo modificata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, i conguagli derivanti dalla rideterminazione delle indennità di esproprio ai sensi della presente legge restano a carico degli enti concedenti le aree.

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.